



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO  
S. AREE PUBBLICHE**

**ATTO N. DEL 65**

**Torino, 02/02/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Roberto FINARDI	Alberto UNIA
Marco Alessandro GIUSTA	Alberto SACCO
Antonino IARIA	Sergio ROLANDO
Maria LAPIETRA	Marco PIRONTI
Francesca Paola LEON	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Antonietta DI MARTINO

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

**OGGETTO: MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI IN PIAZZA VITTORIO VENETO  
LA QUARTA DOMENICA DI OGNI MESE. CAMBIO DEL CONCESSIONARIO  
E PROROGA DELL'ALLESTIMENTO FINO AL 26 DICEMBRE 2021.  
APPROVAZIONE.**

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 n. 29053, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativamente ai mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, viene promosso lo sviluppo dei mercati nei quali i produttori nell'attività di commercio dei propri prodotti possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto e al consumo di prodotti aventi un diretto legame con il territorio di produzione.

Tale obiettivo può essere raggiunto anche attraverso il riconoscimento di mercati cui abbiano accesso imprese agricole operanti nell'ambito territoriale, ove siano istituiti detti mercati, le quali si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza amministrativa nell'esercizio dell'attività di commercio.

In attuazione dei principi sopra enunciati, l'art. 1, comma 2 del citato decreto, prevede che i Comuni, di propria iniziativa, o su richiesta degli imprenditori singoli, associati, o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscano o autorizzino i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui al decreto medesimo.

Il comma 3, dell'art. 1 prevede che i mercati agricoli di vendita diretta possano essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno 2020, mecc. 2020 01335/016, veniva autorizzata l'Azienda Agricola Agrinova di Francesca Colombo, con sede legale in Via Foresto 17, 10059 SUSA - P.IVA 10357260016 - all'allestimento di un mercato denominato Agri - Flor destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in Piazza Vittorio Veneto (isola pedonale tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia) ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, la quarta domenica di ogni mese fino al 27 giugno 2021, con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20.

Con nota del 13 gennaio 2021 (all. 1) l'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere (Azienda) - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LEERBACEE@ARUBAPEC.IT, informava della necessità del cambio del soggetto organizzatore del mercato in questione in quanto la Azienda Agricola Agrinova di Francesca Colombo non avrebbe potuto proseguire nell'allestimento dell'evento (come risulta dalla comunicazione inviata al Servizio Aree Pubbliche dalla sig.ra Francesca Colombo - all. 2). Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere si proponeva pertanto quale nuovo soggetto organizzatore del mercato Agri - Flor destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli in Piazza Vittorio Veneto (isola pedonale tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia) ai sensi del D.M. 20 novembre 2007, la quarta domenica di ogni mese, con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20, chiedendo altresì la proroga dell'allestimento fino al 26 dicembre 2021.

Parte integrante della nota in questione è la proposta del nuovo "disciplinare del mercato".

Viene anche inviata la "scheda progetto" (all. 3) nella quale è indicato il numero e l'estensione dei posteggi, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del Regolamento Comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e la planimetria dell'area del mercato (all. 4).

Per l'Azienda il mercato Agri - Flor vuole essere in primo luogo una nuova occasione per incentivare i cittadini di Torino a sviluppare una conoscenza e, allo stesso tempo, la consapevolezza della bellezza e dell'importanza del verde pubblico in Città al fine di elevare ulteriormente l'attenzione sul tema del verde e del floro-vivaismo e dare maggiore attenzione e visibilità ai prodotti agro-alimentari del territorio determinando un forte segnale di rinascita e di valorizzazione dei prodotti locali. Un nuovo luogo ideale di incontro tra agricoltori e cittadini che valorizzi principi fondamentali quali la tutela dell'ambiente, del verde, del territorio, delle tradizioni del nostro territorio e della nostra cultura alimentare e che contribuisca allo sviluppo di temi di grande attualità quali l'alimentazione, il turismo, l'ecologia, la salute e il benessere, con l'obiettivo di promuovere un nuovo stile di vita sano e sostenibile, il tutto arricchito dalla piacevole presenza di fiori e piante di ogni genere e specie.

Valutata la proposta, l'Amministrazione ritiene opportuno autorizzare il nuovo soggetto attuatore nonché la proroga dell'allestimento del mercato fino al 26 dicembre 2021, riservandosi di valutare l'opportunità di una ulteriore proroga ove richiesta.

La collocazione dei singoli produttori verrà predisposta dalla Azienda stessa, che si occuperà dell'organizzazione logistica e dell'allacciamento elettrico per i produttori con prodotti deperibili.

I costi relativi all'utenza elettrica saranno totalmente sostenuti dai produttori.

Per i produttori che necessitino dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato.

I produttori che parteciperanno al mercato saranno individuati dall'Azienda, in base ai criteri indicati nel "disciplinare del mercato", fra imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in possesso di partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio la cui azienda agricola abbia sede nella Regione Piemonte.

Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

L'allestimento del mercato sarà comunque subordinato al rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Regolamento comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed al pagamento del relativo canone con modalità ed entità previste dal Regolamento stesso.

Con riguardo alla pulizia, l'Azienda è tenuta a garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita.

L'Azienda dovrà aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica. Inoltre si richiama l'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 nonché di quanto emanato dalle autorità competenti a tutela della salute pubblica.

Stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area.

Si ritiene opportuno riservare all'Azienda la possibilità di destinare parte non prevalente dell'area ad attività di animazione e promozione di prodotti tipici e stagionali.

Visto il nulla osta all'allestimento del mercato pervenuto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 1238 del 26 gennaio 2021 (all. 5).

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della Città.  
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 6).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di autorizzare la proroga fino al 26 dicembre 2021 dell'allestimento, da parte dell'azienda Le Erbacee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere - p.iva 02476730037 - cf. CNSLSN77H07D969T - sede legale a Nebbiuno (NO), Via Case Sparse snc - LEERBACEE@ARUBAPEC.IT (in sostituzione dell'Azienda Agricola AGRINOVA di Francesca Colombo), del mercato "Agri Flor" destinato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del D.M. 20.11.2007, da svolgersi nell'area di Piazza Vittorio Veneto (isola pedonale tra Via Giulia di Barolo e Via Vanchiglia), la quarta domenica di ogni mese, con orario dell'attività di vendita dalle ore 9 alle ore 19 ed occupazione dell'area per le operazioni di carico/scarico merci e montaggio/smontaggio banchi a partire dalle ore 7,30 e fino alle ore 20, richiamando le disposizioni contenute nel disciplinare del mercato allegato che si approva quale parte integrante del presente provvedimento. Come previsto dall'art. 4, comma 8 bis del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario;

2) che il soggetto organizzatore sarà tenuto a:

- occuparsi della logistica e dell'allacciamento elettrico (nel rispetto delle norme di sicurezza) per i produttori con prodotti deperibili;
- individuare le aziende secondo le modalità indicate nel "disciplinare del mercato";
- con riguardo alla pulizia e allo smaltimento dei rifiuti, garantire la pulizia, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sull'area mercatale, al termine dell'attività di vendita;
- garantire e controllare, affinché le strutture siano installate nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
- allestire il mercato in modo decoroso e confacente alla sede degli eventi;
- aver cura, nella localizzazione e nella disposizione dei posteggi, di considerare l'afflusso delle persone e degli operatori a tale mercato, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'incolumità pubblica nonché all'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili, della Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 e di quanto emanato dalle autorità competenti a tutela della salute pubblica;

3) per i produttori che necessitano dell'approvvigionamento idrico, in base alla normativa igienico-sanitaria, sarà cura dei medesimi provvedere con proprio banco attrezzato;

4) che per le attività d'animazione/spettacolo dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni di pubblica sicurezza, qualora necessarie ai sensi di legge;

5) che l'allestimento del mercato è subordinato al rilascio della concessione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Regolamento Comunale di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed al rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

6) che, stante la natura pubblica del suolo, resta salva la possibilità per l'Amministrazione, qualora sopravvengano esigenze della Città, di sospendere singole edizioni del mercato o revocare l'assegnazione dell'area;

7) che potranno altresì essere sospese singole edizioni del mercato o revocata l'assegnazione dell'area al venir meno o alla variazione del nulla osta all'allestimento del mercato espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 1238 del 26 gennaio 2021;

- 8) che, in considerazione dell'attuale periodo di emergenza connesso alla diffusione del virus Covid-19, l'allestimento del mercato produttori agricoli è subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dalle Autorità competenti;
- 9) che Le Erbee del Lago Maggiore di Alessandro Consigliere è direttamente responsabile civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento del mercato, restando a suo carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- 10) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, impregiudicati l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ad adottare tutti gli accorgimenti e le valutazioni tecniche necessarie, anche in relazione alla nota ministeriale n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
- 11) che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri d'utenza a carico della Città;
- 12) che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico;
- 13) di dichiarare, attesa l'imminenza della data del primo evento in calendario, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

LA SINDACA  
Firmato digitalmente  
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-65-2021-All\_1-all1.pdf



2. DEL-65-2021-All\_2-all2.pdf



3. DEL-65-2021-All\_3-all3.pdf



4. DEL-65-2021-All\_4-all4.pdf



5. DEL-65-2021-All\_5-all6.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento